

Obbligo di certificazione ai fini IVA anche per il servizio di bike sharing

Data Articolo: 19 Novembre 2019

Autore Articolo: Giovanni Fanni

Sono tenuti ad emettere scontrino o ricevuta fiscale, o fattura se richiesta, gli esercenti al minuto che offrono un servizio a privati di bike sharing tramite App. Infatti la prestazione non rientra nella categoria dei servizi elettronici per i quali è previsto uno specifico esonero dall'obbligo di certificazione. A chiarirlo è stata l'agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 396 dell'8 ottobre 2019.

Nel caso specifico, una società di **bike sharing** che gestisce la propria attività di noleggio tramite App e accetta pagamenti esclusivamente con Paypal o carte di credito, chiedeva conferma che i propri servizi rientrassero tra quelli elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio dell'impresa, arte o professione di cui all'art. 22, comma 6-ter del DPR 633/72 per i quali è previsto **l'esonero da qualunque obbligo di certificazione**. A supporto di tale richiesta di conferma esprimeva quello che riteneva essere il comportamento corretto:

a) nel caso in cui il cliente agisca come privato, incasso tramite Paypal o carta di credito e semplice compilazione del registro corrispettivi, ai sensi dell'art. 24 del DPR 633/72;

b) nel caso in cui il cliente richieda l'emissione della fattura o sia un soggetto IVA, incasso tramite Paypal o carta di credito e trasmissione della fattura elettronica allo SDI.

Chiara è stata la risposta dell'Agenzia delle Entrate: il servizio di bike sharing ai fini fiscali si qualifica come "locazione onerosa di cosa mobile" e per tale ragione **non sfugge agli obblighi di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale**.

I servizi senza obbligo di certificazione sono soltanto quelli:

- di fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- di fornitura di software e relativo aggiornamento;
- di fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- di fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, manifestazioni o programmi politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;

- di fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

La società istante ha pertanto l'onere di certificare il servizio di bike sharing reso mediante scontrino o ricevuta fiscale e, a partire dal 1° gennaio 2020, mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

<http://giovannifanni.blogspot.com/>

<http://www.studiofanni.net/>